Penale Sent. Sez. 1 Num. 15292 Anno 2021

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: GUERRA MARIAEMANUELA

Data Udienza: 30/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORTOLOTTI MIRKO nato a SARNICO il 15/04/1975

avverso l'ordinanza del 15/07/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

udita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15 luglio 2020, il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai reati giudicati da otto sentenze di condanna per fatti commessi dal 1999 al 2007.

Il Tribunale rilevava che il richiedente non aveva indicato il fine specifico e determinato che unificasse le diverse condotte criminose e che, peraltro, tale fine nemmeno poteva dedursi dalle condanne che, piuttosto, erano sintomatiche della scelta, generica e indeterminata, di vivere di reati, ovvero «ottenere profitti ingiusti inducendo in errore chiunque capitasse a tiro»; in sostanza, ci si trovava di fronte ad un programma di vita delinquenziale, assolutamente generico. Il giudice dell'esecuzione osservava, quindi, che una simile scelta, lungi dal



giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, era in realtà sintomatica di maggiore capacità a delinquere, potendo integrare specifiche fattispecie di pericolosità sociale che il legislatore sanziona più severamente, ai sensi degli artt. 102 e ss. cod. pen. Peraltro, puntualizzava, i reati commessi non erano solo contro il patrimonio, ma anche in materia di immigrazione o contro l'ordine pubblico, le modalità operative era state le più varie, le violazioni eterogenee commesse nell'arco di diversi anni.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione l'Avv. Michele Monaco, nominato sostituto dall'Avv. Annamaria Verno, difensore di fiducia di Mirko Bortolotti, deducendo un motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen, e 671, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione.

La difesa sostiene che il Tribunale sia giunto alla decisione di rigetto senza svolgere un esame approfondito dei casi giudiziari oggetto della richiesta per verificare la sussistenza degli elementi di collegamento. Nei casi allegati, in verità, erano individuabili diversi indici sintomatici di una identità del disegno criminoso, quali l'identità dei reati, il modus operandi, la natura dei reati, lo scopo di lucro; si trattava di reati della stessa indole - ad eccezione di quello giudicato dal Tribunale di Reggio Emilia (ove l'indagine comunque era partita per frodi comunitarie) e in tutti gli episodi in cui il Bortolotti ha riportato una condanna era stata realizzata una truffa.

Inoltre, avendo riguardo al lasso temporale in considerazione, decorrente dal primo reato commesso nel 1999 sino al 2007, la difesa argomenta che il Tribunale non aveva considerato la possibilità di un riconoscimento della continuazione in forma parziale per gruppi di sentenze, come peraltro espressamente richiesto in udienza, ovvero che il lasso temporale da prendere in esame non doveva essere quello complessivo ma tra i singoli fatti, rispetto ai quali, pertanto, non poteva ritenersi eccessivo.

Il giudice dell'esecuzione aveva trascurato che le diverse truffe erano state commesse tramite l'espediente di agire per mezzo e per conto della società RAMI FINANCIAL (fatti giudicati dal Tribunale di Pisa e Velletri); ovvero con la generazione di carte di credito create *ad hoc* e con le quali venivano pagati biglietti aerei, oppure sottoscritti voucher (fatti giudicati a Ravenna e Mantova). Era proprio al momento in cui erano state generate le carte di credito che era nato il



proposito del loro impiego per fini di lucro, anche se poi si era verificato a distanza di tempo.

Il fine unitario andava, pertanto, individuato nello scopo di lucro. In definitiva, emergeva una deliberazione di massima cui era seguita una specifica volizione in sede di attuazione dei singoli reati.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando come la motivazione del provvedimento impugnato sia ineccepibile ed in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18 maggio 2017, Gargiulo, Rv. 270074).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.

Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.» (in questi termini, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).

Peraltro, se è vero che ciascuno di tali indici rivelatori, singolarmente considerati, non è in sé indicativo dell'esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l'unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (in questi termini, Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Pertanto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è necessario che il giudice di merito - attraverso un concreto esame delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - verifichi l'esistenza o meno degli indicatori, individuati dalla pratica giurisprudenziale, utili a valutare la ricorrenza,



o meno, del dato essenziale richiesto dalla norma, rappresentato dalla sostanziale unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1, n. 43667 del 30/10/2007, Pinti, Rv. 238421, in motivazione). Le singole condotte, quindi, devono ricollegarsi ad un'unica previsione iniziale, per cui i diversi reati ne costituiscono la concreta realizzazione; in altri termini, i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall'inizio nelle loro connotazioni di massima, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 cod. pen. con un generico programma delinquenziale o, più in generale, con una condotta di vita dedita al crimine (tra le altre, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 40123 del 22.10.2010, Rv 248862).

E' di tutta evidenza che ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione.

Peraltro, nell'approcciarsi a tale verifica, introdotta dall'istanza di parte, non può richiedersi che l'istante fornisca la «prova» dell'esistenza della rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle diverse condotte violatrici, posto che, trattandosi di un atteggiamento interiore lo stesso non è passibile di prova diretta ma è ricostruibile ex post dal giudice dell'esecuzione solo attraverso un concreto apprezzamento dei fatti realizzati per come ricostruiti nelle sentenze e delle possibili interrelazioni tra i medesimi. Tuttavia, il Collegio ritiene che il richiedente - che è poi il destinatario dei benefici del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento dell'unica matrice progettuale deliberativa - sia tenuto quanto meno ad indicare tutti quegli elementi sintomatici idonei a far emergere la riconducibilità dei diversi reati ad un medesimo contesto oggettivo unificante, orientando così l'indagine del giudice in direzione dell'accertamento delle condizioni richieste dall'art. 81 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 43667 del 30/10/2007, Pinti, Rv. 238421). E ciò al fine di evitare che il meccanismo di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato,



rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (tra le altre, Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

Il Collegio intende rimarcare come il giudice di merito sia in ogni caso tenuto ad esprimere i risultati dell'accertamento nel provvedimento, in modo anche sintetico ma esaustivo, rispetto al fine di sostenere in modo obiettivo la decisione, pena la sostanziale elusione dell'obbligo di motivazione, non rispettato lì dove ci si limiti a indicare precedenti giurisprudenziali, senza dar conto dell'effettivo apprezzamento compiuto. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la motivazione ha precipuamente la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e la ragioni che hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta, funzione che, a seconda dei casi, può richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole. (tra le altre, SU n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, in motivazione; SU n. 919 del 26/11/2003, Gatto, in motivazione).

Ebbene, nel caso in esame il provvedimento manca della motivazione in fatto, risultando una motivazione apparente rispetto alla richiesta presentata dall'istante. In particolare, infatti, il giudice non ha dato conto dell'analisi compiuta sui fatti posti a fondamento delle diverse condanne, sulle loro modalità di commissione, sul contesto in cui essi si collocano, sui punti di difformità; né viene argomentato se si tratta di fattispecie concrete connotate da determinazioni occasionali e repentine, ovvero, che richiedono una preventiva programmazione e preparazione.

Non vi è, peraltro, alcuna menzione della possibilità di applicare la continuazione anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale, di medesimezza spaziale, come emergente dalla ricostruzione operata dal richiedente, che aveva messo in luce, appunto, l'unicità progettuale e deliberativa che unificava quanto meno alcune delle fattispecie oggetto delle sentenze indicate. Nessun argomento, infatti, è stato speso per spiegare se la continuazione per gruppi di reati fosse o meno da accogliersi e, in caso negativo, per esporre la ragione per la quale nemmeno per gruppi di reati potesse individuarsi il medesimo disegno criminoso. Sul punto, il Collegio richiama il condivisibile principio di diritto secondo il quale: «L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. (In motivazione,



la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale)» (tra le altre, Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 12019, Zuppone, Rv. 276387; Sez. 1, Sentenza n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843).

Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto esplicitare se, in base alle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti di merito, erano riconoscibili indici sintomatici della unicità del disegno criminoso, anche solo per alcuni dei reati o gruppi di reati oggetto dell'istanza, oppure se le diverse condotte illecite accertate erano sempre e soltanto caratterizzate dalla mera reiterata pulsione a praticare uno stile di vita delinquenziale, tale da prescindere dall'unitaria programmazione criminosa, così escludendola.

2. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia perché proceda - in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzione n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi sopraindicati, ferma restando la sua piena libertà di apprezzamento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Emilia.

Così deciso in data 30/03/2021

Il Consigliere estensore

Mariaemanuela Guerra

Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

Coman